

Decreto Legge 31 maggio 2010 n. 78

Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica.

(Pubblicato nella Gazz. Uff. 31 maggio 2010, n. 125, S.O.)

L'art. 19, commi da 14 a 16), del DL. 31.5.2010 n.78 dispone che per gli atti pubblici e le scritture private autenticate tra vivi aventi ad oggetto il trasferimento, la costituzione o lo scioglimento di comunione di diritti reali su fabbricati già esistenti, per le unità immobiliari urbane, a decorrere dal prossimo 1/7/2010:

- il notaio è tenuto a verificare preventivamente gli intestatari catastali e la loro conformità con le risultanze dei registri immobiliari;

-è necessario indicare, a pena di nullità, oltre all'identificazione catastale, il riferimento alle planimetrie depositate in Catasto e la dichiarazione, resa dagli intestatari, della conformità dei dati catastali e delle planimetrie allo stato di fatto dell'immobile.

-Anche per gli atti aventi ad oggetto la registrazione di contratti di locazione o affitto di beni immobili, nonché la loro cessione, risoluzione o proroga, si rende necessaria l'indicazione dei dati catastali degli immobili. L'omissione è punita con la sanzione ex art. 69, DPR n. 131/86 (dal 120% al 240% dell'imposta).

Per consentire al contribuente l'indicazione dei dati catastali nella richiesta di registrazione, l'Agenzia delle Entrate ha, da un lato, aggiornato il modello di registrazione cartaceo (mod. 69) e, dall'altro, ha elaborato un nuovo modello, denominato "cdc", finalizzato ad ospitare i dati di identificazione catastale degli immobili oggetto di un contratto di locazione assoggettato a cessione, risoluzione o proroga (quest'ultimo deve essere presentato entro 20 giorni dal versamento attestante l'avvenuta cessione, risoluzione o proroga)